



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 34/CSAT del 17 marzo 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 14 marzo 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Locajono; Avv. N. Pomponio.

Ricorso della società ATLETICO FAIANO in riferimento al C.U. n.114 del 24.02.2022.

Gara – Atletico Faiano / Atletico San Gregorio del 20.02.2022 – Campionato Prima Categoria, Girone “F”

La Csat, letto il reclamo proposto nell’interesse della società Atletico Faiano, visti gli atti ufficiali e sentito il difensore della società reclamante. Rileva che lo stesso vada parzialmente accolto. Invero, la società Atletico Faiano richiedeva l’annullamento delle sanzioni irrogate ovvero l’annullamento dell’ammenda di euro 1.100,00 e la penalizzazione di due (2) punti in classifica in considerazione della diversa qualificazione giuridica della condotta in oggetto. In subordine si chiedeva l’applicazione delle attenuanti ex art. 13 comma 1 CGS e in via ancor più gradata, accertamenti suppletivi d’indagine. Le richieste difensive non possono essere accolte totalmente per i seguenti motivi: inequivoco è il ritrovamento delle borse di soggetti appartenenti alla squadra ospitante sul luogo dell’ossigeno; illogica è una ricostruzione secondo la quale gli aggressori dei due calciatori di colore sia provenuta da soggetti appartenenti alla stessa squadra. Appare fedele la ricostruzione del giudice di primo grado riscontrata sul referto del commissario di campo che riferisce che tre calciatori della squadra ospitante avevano rincorso ed aggredito violentemente due giocatori di colore appartenenti alla squadra ospitata. In questo caso la norma ex art. 8 lett. g appare correttamente applicata rispetto alla sanzione inflitta. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce a uno (1) la penalizzazione di punti in classifica ed a euro 700,00 l’ammenda, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 14.03.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Locajono; Avv. N. Pomponio.

Ricorso della società HERACLEA CALCIO in riferimento al C.U. n.114 del 24.02.2022.

Gara - Heraclea Calcio / U.S. Altavilla 2016 del 20.02.2022 – Campionato Prima Categoria, Girone "C"

La Csat, letto il referto, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Dal referto di gara e dalla decisione del Gst risulta che al 22^a minuto del secondo tempo il calciatore della Us Altavilla 2016, sig. Tucci Ferdinando commetteva un fallo ai danni del calciatore avversario, sig. Fofana Abdoulaye, il quale nel rialzarsi cercava lo scontro con il Tucci; quest'ultimo si rivolgeva al calciatore A. Fofana con un grave insulto per motivi di razza, il calciatore A. Fofana, udito il predetto insulto, reagiva afferrando per il collo il Tucci e lo gettava a terra e gli calpesta la testa con le scarpe; da tali avvenimenti i componenti delle panchine, sia della società ospitante che ospitata, entravano sul tgd e quindi ne nascevano diversi parapiglia tra i componenti il Fofana veniva allontanato dai propri compagni, di squadra che cercavano anche di placarne l'ira ed in tale momento il Ddg decretava l'espulsione del predetto il quale cercava di ritornare verso l'avversario, che nonostante il Ddg avesse applicato dei provvedimenti disciplinari, nessuno si adoperava per placare gli animi, anzi mentre il Ddg tentava la predetta operazione il calciatore della società Heraclea Calcio sig. Mastropietro Angelo si avvicinava con fare minaccioso al Ddg e non solo lo spingeva ma gli rivolgeva minacce. Il Ddg poiché al momento non vi erano più le condizioni di sicurezza per continuare la gara e sospendeva definitivamente la gara. Il Gst di prima istanza (di cui al C.U. n.114 del 24/2/2022) deliberava di: a) infliggere al calciatore Tucci Ferdinando della società Us Altavilla la squalifica fino al 22.06.2022, (la sanzione ex art. 28 comma 1 e 2 del Cgs viene aggravata in considerazione che dal comportamento del predetto sono scaturiti i fatti che hanno procurato la sospensione della gara); b) infliggere la squalifica al calciatore Fofana Abdoulaye della società Heraclea Calcio per numero quattro (4) giornate (sanzione ex art. 36 comma 1 lettera b) CGS aggravata dalle minacce rivolte al DDG; d) infliggere sia alla società Heraclea Calcio che alla società Us Altavilla 2016 l'ammenda di euro 400,00 cadauno per la rissa tra i propri tesserati sanzione aggravata per la mancata collaborazione di dirigenti della società per porre fine ai fatti sopra riferiti e che hanno comportato la sospensione della gara. Gli altri eventuali provvedimenti disciplina sono stati applicati dal Gst come risulta dal predetto, C.U. n. 114 del 24/2/2022. Avverso la decisione del Gst proponeva reclamo la società Asd Heraclea Calcio la quale sosteneva una grave incongruenza nell'esposizione dei fatti accaduti di cui al referto arbitrale e più precisamente la circostanza che il DDG erroneamente avrebbe indicato che il fallo sarebbe stato commesso ai danni del sig. Iacullo Luca (n.7) e non ai danni di Fofana Abdoulaye (n.14), il quale sarebbe soltanto intervenuto al fine di calmare gli animi e sarebbe stato offeso dal Tucci con gravi frasi discriminatorie sulla razza e il colore. Riferisce altresì che i colpi alla testa al giocatore avversario sarebbero stati del tutto involontari e poi sarebbe seguito una mass confrontation tra tesserati delle due squadre senza nessun tipo di gesto violento o rissoso. Il reclamo va parzialmente accolto e solo in riferimento al calciatore Fofana Abdoulaye, il quale così come si evince dal referto arbitrale ha reagito, seppur violentemente, nei confronti del calciatore Tucci dopo le gravi offese discriminatorie. Risultano infondate altresì le doglianze proposte dalla società reclamante non trovando riscontro nel referto arbitrale che come è noto fonte di prova privilegiata. Infine va altresì rappresentato che nel corso del corrente anno sportivo sono sempre più frequenti nelle varie categorie episodi di violenza e razzismo che determinano una grave violazione delle norme del CGS ledendo così i principi etici e morali che presiedono la disciplina della competizione.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo per la sola posizione del calciatore Fofana Abdoulaye riducendo la squalifica a tre (3) giornate effettive di gara, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 14.03.2022

**PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Locajono; Avv. N. Pomponio.

**Ricorso della società ASSOCIAZIONE PROCASOLLA in riferimento al C.U. n.70/C5 del 3.03.2022.
Gara – Associazione Procasolla / Futsal Pietro Villani del 20.02.2022 – Campionato C5 serie D, girone “E”**

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va rigettato. Invero, a causa dell'omessa vigilanza, sostenitori della squadra di casa Associazione Procasolla, al termine della gara entravano sul tgd ed uno di questi colpiva un calciatore della squadra ospitante con un pugno alla testa, tanto da imporre il ricovero ospedaliero uno stato di perdita di conoscenza. Al termine della gara, dopo la espulsione di un calciatore della società, propri tesserati ingaggiavano una rissa con i tesserati della squadra avversaria, accadimenti tutti determinati dalla omessa vigilanza della squadra ospitante Associazione Procasolla. Ritenuta la gravità della condotta omissiva della società ricorrente e dei suoi dirigenti che non hanno garantito il regolare svolgimento della competizione ed il rispetto delle regole di correttezza sportiva. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il ricorso e di confermare i provvedimenti del Gst pubblicati sul C.U. n. 70/C5 del 3/03/2022, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 14.03.2022

**PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in NAPOLI il 17 marzo 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**